



**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Forma giuridica: Società per Azioni – Sede legale: Piazza Duomo 19 – 20121 Milano – Tel. 0272277.1 - Fax 028900332  
C.P.948 Milano - Capitale Sociale euro 8.000.000,00 i.v. - Cod. Fisc., P. I e Iscr. Reg. Impr. MI n. 07051880966 - Internet:  
http://www.bancaponti.it – E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bcepitmm - Iscritta all'Albo delle Banche, soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca Carige  
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**Informazioni ai clienti:** numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) - email:  
[internet.banking@bancaponti.it](mailto:internet.banking@bancaponti.it)

**Servizio Telefonico ed Help Desk solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00  
alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 037 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

**Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 77 88 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle  
21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 036

**Rapporti con Azionisti Carige:** numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

**PRESTITO ALLE IMPRESE  
"SPECIALCREDITO"**

**CARATTERISTICHE**

Il prestito alle imprese, "Specialcredito" è una forma di finanziamento a breve o medio termine volto a soddisfare le necessità finanziarie di imprese commerciali, industriali, artigianali, agricole, e di servizi relativamente ad investimenti in genere.

I prestiti possono essere concessi per importi orientativamente non inferiori ad euro 15.000,00 e non superiori ad euro 250.000,00, ed hanno durata compresa tra 12 e 60 mesi.

Il finanziamento può essere concesso mediante le seguenti tipologie ("forme tecniche"):

- mutuo chirografario, da ammortizzare mediante la corresponsione di rate mensili costanti comprensive di capitale, interessi e spese con scadenza della prima rata di ammortamento alla fine del mese successivo a quello del perfezionamento. Le rate possono essere in numero di 12, 24, 30, 36, 48 o 60;
- apertura di credito semplice (cfr. foglio informativo AC1), con capitalizzazione trimestrale degli interessi e obbligo di pagamento immediato degli stessi. Il ripiano avviene mediante decurtazioni semestrali in linea capitale.

Il tasso che regola i finanziamenti può essere fisso o indicizzato.

**RISCHI**

L'operazione di finanziamento può presentare un rischio di tasso, legato ai rischi connessi ai meccanismi di indicizzazione nelle operazioni a tasso variabile.

Anche l'operazione di finanziamento a tasso fisso può presentare un rischio di tasso: impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso (es.: tasso fisso in una situazione di diminuzione dei tassi di mercato)

**CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIALCREDITO IMPRESE**

**Importo concedibile:** minimo EURO 15.000,00 massimo EURO 250.000,00.

**Forma tecnica:** mutuo chirografario.

**Durata:** massimo 60 mesi.

**Tasso:** fisso o indicizzato.

**Operazioni a tasso fisso** (plaf. 913): IRS di pari periodo rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente la stipula maggiorato di **4,50** punti percentuali. Codifica Banca: per durata 1 anno: parametro 390; 2 anni: 391; 3 anni: 392; 4 anni: 396; 5 anni: 397 (utilizzati per le esemplificazioni: parametri **390** e **397**).

**Operazioni a tasso variabile** (plaf. 397): Euribor 6 mesi (arrotondato allo 0,05% più vicino) relativo al mese precedente la decorrenza di ciascuna rata, maggiorato di uno spread annuo del **5,00**%. Codifica Banca: parametro **835**.

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.

**Calcolo interessi:** anno civile per operazioni a breve termine, commerciale per operazioni a medio lungo.





Condizioni valide al 01/08/2011

**TAEG/ISC (indicatore sintetico di costo – corrispondente al TAEG – base calcolo anno civile)** variabile in relazione all'importo, alla durata e alle spese da sostenere.

Es.: per operazione a tasso indicizzato di 150.000,00 EURO, al tasso nominale annuo del **6,80%** (Euribor valido per il mese di **agosto 1,80%** [par. 835] + spread), spese di istruttoria e spese di esazione rata, imposta sostitutiva 0,25% pari a euro 375,00:

- per durata 60 mesi, l'ISC sarà pari a **7,574%**;
- per durata 12 mesi, l'ISC sarà pari a **9,230%**.

Per operazione a tasso fisso di 150.000,00 EURO:

- per durata 60 mesi, al tasso nominale annuo del **7,012%** (IRS pari periodo valido per il mese di **agosto 2,512%** [par. 397] + spread) spese di istruttoria, spese di esazione rata e imposta sostitutiva 0,25% pari a euro 375,00, l'ISC sarà pari a **7,570%**;
- per durata 12 mesi (IRS pari periodo per il mese di **agosto 1,711** [par. 390] + spread, t.a. del **6,211%**), alle medesime condizioni, l'ISC sarà pari a **7,947%**.

**Ammortamento:** mediante rate mensili posticipate costanti.

**Commissione di istruttoria:** pari al 5‰ dell'importo erogato, 2,5‰ per i finanziamenti a tasso fisso con durata 12 mesi, con un minimo di EURO 25,00.

**Spese di esazione:** EURO 1,03 percepite su ogni singola rata, indipendentemente dall'importo erogato oltre eventuale spesa movimentazione conto (cfr. foglio informativo CC1).

**Interessi di mora per ritardato pagamento:** la morosità viene calcolata, per i soli giorni di ritardato pagamento, nella misura di 3 punti in più rispetto al tasso che regola l'operazione.

**Commissione di anticipata estinzione:** 1% del debito residuo per i finanziamenti a tasso indicizzato, 3% del debito residuo per quelli a tasso fisso, fatta salva l'esenzione prevista ai sensi dell'art. 120 ter TUB, già art. 7 Legge 40/2007 (esenzione per acquisto o per ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche).

**Valuta di accredito del finanziamento su c/c:** giorno di erogazione.

**Valuta di addebito rata:** ultimo giorno del mese.

Il personale della dipendenza è in grado di fornire, a richiesta, i piani di ammortamento per tutte le durate e le tipologie previste con la corrispondente indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo).

Si richiama l'attenzione della clientela sui rischi connessi ai meccanismi di indicizzazione nelle operazioni di tasso variabile.

## CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Per quanto non richiamato in questa sezione, si rinvia alle clausole del contratto di apertura di credito in conto corrente (foglio informativo AC1).

**RECESSO** Qualora ricorra taluna delle ipotesi dell'art. 1186 C.C. ovvero sussista altro giustificato motivo, la Banca può recedere prima della scadenza del termine dandone comunicazione al Cliente, anche con comunicazione verbale. Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento dietro pagamento delle commissioni di anticipata estinzione (se previste).

**MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI** La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate rispettando le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

### **PORTABILITÀ - SURROGAZIONE (ART. 120 QUATER TUB, GIA' ART. 8 LEGGE 40/2007)**

Il debitore ha la possibilità di trasferire il proprio finanziamento, per qualsiasi finalità sia acceso, presso una nuova banca che, concedendo un finanziamento nella forma di un mutuo, subentra a quella originaria (che viene surrogata) nelle garanzie che assistevano il finanziamento iniziale, ivi compresa l'ipoteca.

L'istituto della surrogazione può essere in "entrata" e in "uscita": entrambe le tipologie di operazioni **non prevedono l'applicazione di qualsiasi onere a carico del cliente.**

## PROCEDURE DI RECLAMO

La Banca aderisce all'Arbitro Bancario Finanziari (ABF) e al Conciliatore Bancario Finanziario.

### ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Dal mese di ottobre 2009 è attivo l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF),

- sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie alternativo al ricorso al Giudice che viene sostituito da un soggetto imparziale (il collegio giudicante di ABF) che non fa parte della magistratura;
- privo di natura conciliativa: lo scopo dell'ABF non è aiutare le parti (Banca e Cliente) ad accordarsi, ma è decidere la controversia;
- diverso dall'istituto dell'arbitrato conosciuto dall'ordinamento italiano perché:



Condizioni valide al 01/08/2011

- non prevede accordo tra le parti per ricorrervi (non è necessaria una clausola contrattuale preventiva o un accordo quando sorge la lite);
- le banche sono passive nel senso che è il cliente a decidere se ricorrere ad ABF o meno.

All'ABF possono essere sottoposte, in generale, le "controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari", e, nel dettaglio, questioni relative a operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007 aventi ad oggetto:

- l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto cui si riferiscono;
- la richiesta di corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 Euro;

Fase preliminare obbligatoria è il **reclamo del cliente presso la propria Banca** (da inoltrare all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di supporto, Piazza Duomo n 19, 20121 Milano e-mail controllo.rischi@bancaponti.it che si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento").

Successivamente, il Cliente

- rimasto **insoddisfatto**,
- o il cui reclamo **non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni** dalla sua ricezione da parte della Banca, può presentare ricorso all'ABF, **non oltre 12 mesi** dalla data del reclamo rivolto all'intermediario.

Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo e viene redatto utilizzando la **modulistica** pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso può essere inviato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualsiasi filiale di Banca d'Italia.

Il Cliente che propone un ricorso deve darne tempestiva comunicazione, inviando al proprio intermediario copia del ricorso tramite raccomandata.

**Entro 30 giorni** dalla ricezione di questa, l'**intermediario trasmette** alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e tutta la documentazione utile alla valutazione del ricorso, anche se a sfavore dell'intermediario.

L'ABF si pronuncia sul ricorso **entro 60 giorni** dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dal termine sopra citato per la presentazione del ricorso.

La decisione è assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria, e viene comunicata alle parti dalla segreteria tecnica entro 30 giorni dalla pronuncia. In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, l'ABF fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione (se non fissa alcun termine, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni).

Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 Euro per contributo alle spese di procedura. Se il collegio accoglie in tutto o in parte il ricorso, l'intermediario deve rimborsare al ricorrente il contributo versato e versare un importo pari a 200 Euro per contributo alle spese della procedura.

**Il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR che mette a disposizione i seguenti strumenti di tutela:**

#### 1) OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

**Il servizio offre una procedura di risoluzione delle controversie (alternativa rispetto al ricorso al giudice) che si conclude con una decisione emessa da un collegio giudicante. il regolamento della procedura è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet del conciliatore bancario.**

A partire dal mese di ottobre 2009, con l'avvio dell'operatività dell'Arbitro Bancario Finanziario, l'ambito di operatività dell'Ombudsman si ricava quindi in via residuale e ricomprende le attività non gestite dall'ABF:

- le controversie attinenti ai servizi e alle attività di **investimento**
- e quelle relative a operazioni o comportamenti **anteriori al 1° gennaio 2007**.

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Controllo rischi e Attività di Supporto o all'*Ombudsman - Giurì Bancario*.

**Ogni Cliente** può rivolgersi all'**Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto** della Banca (ubicato in Piazza Duomo n 19, 20121 Milano), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L'Ufficio Controllo rischi e Attività di Supporto evade la richiesta entro il termine di **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se la Banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario*, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.**

**Il ricorso all'Ombudsman - Giurì Bancario** va presentato **entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto della Banca**, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del



Condizioni valide al 01/08/2011

contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

La decisione viene adottata entro 90 giorni (il termine può essere prolungato in caso di richiesta di ulteriore documentazione) dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la Banca e non per il Cliente.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai **bonifici transfrontalieri**: in questo caso però l'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente.

Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'*Ombudsman Giurì Bancario*, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a € 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto o all'Ombudsman – Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

## 2) CONCILIAZIONE

**Il servizio consiste in una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice, il cui regolamento è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta. Il regolamento è consultabile anche sul sito internet del conciliatore bancario.**

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti – possono essere di due tipi:

- previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato D. Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un "organismo di conciliazione" che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro di detti "organismi" tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;
- informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del D.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la **controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.**

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

## LEGENDA DELLE NOZIONI

**Apertura di credito semplice:** l'apertura di credito rappresenta l'importo di massimo scoperto di conto corrente a cui il cliente può attingere, in relazione all'impegno contrattuale assunto dalla banca finanziatrice. L'**apertura di credito semplice**, in particolare, prevede che il cliente possa utilizzare, in una o più soluzioni, il credito messo a disposizione della banca. I versamenti successivi, fatti dal cliente, sono considerati rimborsi e non determinano la ricostituzione del fido.

**Mutuo chirografario:** il mutuo è il contratto con il quale la Banca mutuante consegna ad un soggetto (mutuatario) una determinata quantità di denaro e quest'ultimo si impegna a restituire altrettanto denaro in un determinato periodo di tempo. Il **mutuo chirografario** si caratterizza per l'assenza di garanzie reali a supporto del finanziamento.

**Prime rate:** tasso di interesse di massimo favore, applicato dalle banche sui prestiti concessi ai loro migliori clienti. E' un indicatore utilizzato dalle banche per definire il costo del denaro, cioè il tasso di interesse praticato alla loro clientela. Il prime rate dipende dalle condizioni generali del mercato, dalla disponibilità di riserve e dall'ammontare del prestito.

**Ammortamento:** processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.

**Preammortamento:** periodo intercorrente dalla data di perfezionamento, erogazione della somma, alla fine del mese corrispondente: la rata di preammortamento è costituita dalla sola quota interessi

**Rata:** pagamento che il cliente effettua periodicamente – secondo la cadenza stabilita contrattualmente, mensile - per la restituzione del finanziamento



Condizioni valide al 01/08/2011

**TAEG/ISC:** costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il costo totale del credito comprende tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

**IRS:** Interest rate Swap corrisponde alla quotazione per diverse scadenze del tasso fisso denaro (bid) e lettera (ask) scambiato con il tasso variabile.

**Commissione per la messa a disposizione dei fondi:** remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, che viene calcolata sull'ammontare e la durata del fido concesso indipendentemente dall'effettivo utilizzo.

**TEG (Tasso effettivo globale medio):** è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere (spese di istruttoria e commissione per la messa a disposizione dei fondi) per utilizzare il credito.

Per le altre nozioni non richiamate in questa sezione, si rimanda al foglio informativo AC1.